



CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione Cultura, Scienza e Istruzione

**DDL di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71,
recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno
didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno
scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca
(AC 1902)**

Roma, 20 giugno 2024

PREMESSA

Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio ed è entrato in vigore il 1° giugno 2024.

L’ANCI ritiene opportuno condividere alcune osservazioni tecniche corredate da proposte emendative correttive e integrative del provvedimento in oggetto.

1) ISTRUZIONE

Il decreto legge in oggetto, nel suo Capo II dedicato all’istruzione, offre l’opportunità di inserire un pacchetto di emendamenti che potrebbero prefigurare una soluzione strutturale per risolvere una questione che l’ANCI sta rappresentando, da molto tempo, con forti criticità per i Comuni, relativa alla carenza di personale in possesso di titolo di studio idoneo ad insegnare nella scuola dell’infanzia comunale, e più recentemente anche nei servizi educativi, fino, in alcuni casi, ad impedire il regolare funzionamento dei servizi. In particolare, per questi ultimi, in previsione degli interventi PNRR, relativi alla misura nidi che prevede la realizzazione complessiva di 150.480 nuovi posti tra nidi e scuolainfanzia sarà necessario un notevole incremento di personale, in alcuni casi già a partire dall’a.s. 2025-2026, che in base ad una stima ANCI, si attesterà, a regime, in almeno 47.000 educatori, considerati i nuovi posti e le cessazioni dal servizio nella fase temporale considerata.

L’ANCI ha presentato sia al Ministero dell’Istruzione e del Merito sia al Ministero dell’Università e della Ricerca, un ventaglio di proposte strutturali che riguardano principalmente la formazione in ingresso sia per la scuola dell’infanzia che per i servizi educativi. Nel frattempo accogliendo le richieste di ANCI sono state messe in campo misure transitorie ed eccezionali, quali ad esempio la possibilità di affidare incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia, attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo o la possibilità di conferire incarichi nelle scuole dell’infanzia comunali a studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, in possesso dei CFU prescritti dall’ordinanza annuale ministeriale che permette di prendere i non laureati nello Stato e si è in attesa del rinnovo della misura anche per il prossimo as 2024/2025.

Proprio per questo, tuttavia, è necessario trovare misure strutturali non più rinviabili. Si riportano a seguire le proposte dell’Associazione:

1.1) Personale educativo degli enti locali – deroga ai tetti di spesa

Il tetto di spesa imposto agli enti locali per il personale dei servizi educativi e scolastici rischia di vanificare il raggiungimento degli obiettivi europei per i servizi dalla nascita fino a sei anni. Per questo motivo ANCI propone un emendamento che sottrae, fino al 31 dicembre 2027, dalle limitazioni finanziarie vigenti imposte, le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali; al momento infatti tale deroga è prevista per il tempo indeterminato nel comma 496 della legge di bilancio n. 213/23, limitata però alle assunzioni eterofinanziate (art. 57 del dl n.104/20) e per le assunzioni a tempo determinato nel dl 19/24 convertito nella L. 56/24, limitata però al 40% in più della spesa sostenuta nel 2009.

1.2) Titoli di studio per i servizi educativi per l'infanzia

L'emendamento proposto dall'ANCI chiarisce la validità dei titoli d'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia acquisiti in relazione alla normativa previgente anche a seguito della nota interpretativa del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca prot. 14176 del 2018, ampliando il termine ultimo di conseguimento del titolo che dalla formulazione precedente era previsto per "la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo 65/2017", vale a dire il 31 maggio 2017.

1.3) Riforma corsi di laurea

Rimanendo nell'ambito delle soluzioni strutturali è necessario individuare percorsi di studio universitari che permettano, al terzo anno, di operare nei servizi educativi e, alla conclusione del quinto anno, di operare nelle scuole dell'infanzia. L'emendamento proposto promuove la generalizzazione della presenza dell'indirizzo per educatore nei servizi all'infanzia in tutti i corsi di laurea Scienze dell'Educazione (L19) e rende possibile la realizzazione di un successivo biennio specialistico che permetta di ottenere un titolo valido anche per insegnare nella scuola dell'infanzia. In questo modo, si potrà realizzare, per la prima volta in Italia, un corso di studi di cinque anni totali al termine del quale si può operare sia nei servizi alla prima infanzia sia nella scuola dell'infanzia. Ad oggi, con tutte le combinazioni possibili, per ottenere un titolo così "bivalente" servono sei anni di studio.

PROPOSTE EMENDATIVE

1. Personale educativo degli enti locali – deroga ai tetti di spesa e al CCNL

Aggiungere il seguente articolo 8 bis:

All'art. 15-bis del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, come convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ***“Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'art. 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio”***

2. Titolo di studio per i servizi educativi per l'infanzia

Aggiungere il seguente articolo 8 bis:

All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ***«Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.»***

3. Articolo aggiuntivo- Laurea magistrale in scienze dell'educazione dell'infanzia

Aggiungere il seguente articolo 8 bis:

Al fine di soddisfare la domanda di educatori e di insegnanti per il sistema di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni e di promuovere l'integrazione e la continuità educativa tra i servizi educativi all'infanzia e la scuola dell'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le Università attivano i corsi di Laurea triennale in scienze dell'educazione L19 con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia e definiscono una nuova Laurea magistrale, a completamento e perfezionamento della formazione acquisita nel corso di laurea L19, che permetta l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, i cui obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

2) DIRITTI PERSONE CON DISABILITA'

L'articolo 9 del provvedimento interviene con disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e formazione dei docenti referenti per il sostegno e individua i territori oggetto di formazione e di sperimentazione anticipando, di fatto, quanto previsto all'art.33 commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n.62.

L'art.33 co.4 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n.62, prevede, infatti, l'adozione di un Regolamento, entro cinque mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, che stabilisce *"le modalità e territori coinvolti nella procedura di sperimentazione relativamente alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita, oltre che all'assegnazione delle risorse e al relativo monitoraggio"*. Pur comprendendo le ragioni connesse ai tempi di realizzazione della formazione (da concludersi entro il 31 dicembre 2024 per permettere l'avvio della fase di sperimentazione prevista a partire dal 1 gennaio 2025), si richiama l'attenzione sull'importanza di coinvolgere pienamente l'Anci e le autonomie locali rispetto all'adozione del Regolamento, in quanto soggetti interessati dal raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Legge Delega sulla disabilità e attori fondamentali - insieme agli altri livelli di governo - nel percorso di definizione del progetto di vita e della valutazione multidimensionale (di cui al d.lgs.n.62/2024).

È necessario, inoltre, chiarire se i territori individuati dall'art.9 del provvedimento in esame coincideranno con quelli che dovranno essere individuati dal Regolamento citato e se il livello coinvolto dalla sperimentazione sarà quello provinciale o quello degli ATS-ambiti territoriali sociali, al fine di garantire una maggiore efficacia e coerenza delle azioni previste.

3) ALUNNI STRANIERI

L'articolo 11 del provvedimento interviene sull'integrazione scolastica degli alunni stranieri. In particolare, riguardo alle modalità di assegnazione del docente della classe di concorso A23, la specifica relativa agli studenti stranieri che hanno fatto ingresso per la prima volta nel SNI, appare una variabile sicuramente oggettiva e verificabile, ma che non sempre collima con i bisogni formativi/educativi del percorso sia individuale che della

classe. Molto spesso anche studenti iscritti al SNI da alcuni anni possono difatti avere un livello linguistico di base e difficoltà al raggiungimento del successo formativo. Sono questi ultimi che, insieme agli studenti NAI, hanno maggiormente bisogno di supporto linguistico. Pertanto, è necessario che si colleghi la percentuale del 20 per cento non soltanto al tempo di arrivo ma al livello di competenza linguistico-comunicativa, pari o sotto al livello A2 del QCER, con una formulazione che renda il requisito non cumulativo ma alternativo.

Inoltre, per quanto concerne la stipula di accordi con i CPIA *“ai fini dell’accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana [...] nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati [...]”*, si sottolinea che i CPIA risultano, in molti territori, in difficoltà a causa della presenza di numerosi studenti stranieri con competenze linguistiche pre-basiche e basiche. Solitamente i CPIA non riescono ad accogliere tutte le richieste di iscrizione ed hanno già un sovraccarico di utenza; pertanto, al fine di prevedere la possibilità di coinvolgimento dei docenti assegnati ai CPIA anche negli Istituti Scolastici del primo e secondo ciclo d’istruzione, sarebbe necessario un adeguamento proporzionato delle risorse previste.

Ai fini dell’accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), è necessario prevedere lo sviluppo di strumenti standardizzati realizzati da enti certificatori riconosciuti a livello nazionale, al fine di evitare la disomogeneità dei metodi di valutazione delle competenze ed un conseguente squilibrio sul territorio nazionale, riconoscendo la necessità di valorizzare le competenze di cui il sistema Paese già dispone.

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 11.

(Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri)

All’articolo 11, il comma 1 è così modificato:

Al primo periodo dopo le parole “può essere disposta l’assegnazione di un docente dedicato all’insegnamento dell’italiano” sono soppresse le parole “per stranieri” e sono aggiunte le seguenti parole “lingua seconda (L2)”;

Al primo periodo dopo le parole “che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione” è soppressa la congiunzione “e” ed è aggiunta la congiunzione “ovvero”;

Al primo periodo dopo le parole “che non sono in possesso delle competenze linguistiche” sono soppresse le parole “di base”;

Al primo periodo dopo le parole “in lingua italiana” sono aggiunte le seguenti parole “almeno pari al livello A2 del QCER,”

Art. 11.

(Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri)

All’articolo 11, il comma 2, è così modificato:

Al primo periodo dopo le parole “stipulare accordi con i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)”, aggiungere le parole “adeguatamente potenziati,”;

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: “L’accertamento obbligatorio di cui al primo periodo è svolto attraverso strumenti di valutazione standardizzati a livello nazionale, individuati con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che definisce altresì le modalità di coinvolgimento degli enti certificatori riconosciuti a livello nazionale.”.

Art. 11.
(Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri)

All’articolo 11, il comma 3, è così modificato:

Al secondo periodo dopo le parole “che non sono in possesso delle competenze linguistiche” sono soppresse le parole “di base”;

Al secondo periodo dopo le parole “in lingua italiana” sono aggiunte le seguenti parole “almeno pari al livello A2 del QCER,”

Art. 11.
(Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri)

All’articolo 11, il comma 4, è così modificato:

Al primo periodo dopo le parole “che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione” è soppressa la congiunzione “e” ed è aggiunta la congiunzione “o”;

Al primo periodo dopo le parole “in lingua italiana” sono aggiunte le seguenti parole “almeno pari al livello A2 del QCER,”.